



SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE, TERZIARIE E COMMERCIALI
Unità Operativa Ufficio Commercio

ORDINANZA N. 197

OGGETTO: disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, titolo IV;
Vista la Legge Regionale 27 marzo 2000, n. 18;
Vista la Legge Regionale 3 aprile 2000 n. 22 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che a seguito dell'incontro tenutosi il 18/6/2008 tra l'Assessore alle Attività Economiche, l'Unione del Commercio Associazione Territoriale di Rho e l'As.s.co.p. Confesercenti – Milano Nord Ovest si sono definite le aperture domenicali e festive previste dall'art. 5 bis 5 comma lett. d L.R. 3 aprile 2000 n. 22 e successive modificazioni

ORDINA

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 5.00 alle ore 24.00. In tale arco temporale gli esercenti possono liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ORE GIORNALIERE.
2. Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico gli orari di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio con cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
3. E' consentita l'apertura domenicale e festiva con riferimento all'intero anno solare, degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 mq;
4. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore a 250 mq. possono restare aperti al pubblico:
 - a. **Nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;**
 - b. **Nell'ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre;**
 - c. **Nelle seguenti domeniche: 13 luglio 2008 - 23 novembre 2008**
5. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
6. Salvo che non coincida con la festa patronale, non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:
 - a. **1° gennaio;**
 - b. **Pasqua;**
 - c. **25 aprile;**
 - d. **1° maggio;**
 - e. **15 agosto;**
 - f. **25 dicembre, nel pomeriggio;**
 - g. **26 dicembre**



7. La presente ordinanza non si applica alle seguenti tipologie di attività purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita: le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, alle sale cinematografiche e nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali; le rivendite di giornali, riviste e periodici, le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
8. Ai sensi dell'orientamento di Giunta Comunale n. 28 del 19/02/08 è consentita l'estensione della deroga all'obbligo di chiusura per gli esercizi adibiti esclusivamente alla vendita di veicoli a motore nuovi nei giorni di domenica e festivi coincidenti con le campagne promozionali promosse a livello delle case madri produttrici di detti veicoli.
9. L'attività di panificazione è sottoposta alla medesima disciplina oraria prevista per la vendita del prodotto del settore alimentare e, più in generale, a quella dei normali esercizi commerciali, disciplinata dall'art. 11 del D.Lgs. 114/98 e dalla presente ordinanza, tuttavia non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.
10. Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui alla presente ordinanza nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.000 per la tipologia di esercizi di vicinato, da € 2.000 a € 5.000 per la tipologia delle medie strutture di vendita, da € 5.000 a € 30.000 per la tipologia delle grandi strutture di vendita. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui sopra, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. Nel caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui sopra nell'arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.

Rho, 18/06/2008

f.to IL SINDACO
(Roberto Zucchetti)

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa.